

Capitolo XVI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

- A) CONCIMI CHIMICI
- B) ANTIPARASSITARI
- C) PRODOTTI FARMACEUTICI
- D) COLORI E VERNICI
- E) MATERIE PLASTICHE
- F) GLICERINA

877. Ordinazione.

I prodotti chimici (concimi, antiparassitari, prodotti farmaceutici, colori e vernici, materie plastiche e derivati del petrolio), vengono trattati sulla base dei seguenti punti:

- a) nomenclatura comunemente adottata in commercio;
- b) marca;
- c) titolo;
- d) campione.

878. Forma e conclusione del contratto.

Il contratto si stipula, oltre che per corrispondenza, direttamente (verbalmente o per telefono) fra le parti o anche:

- a) a mezzo di piazzisti o viaggiatori;
- b) a mezzo di agenti o rappresentanti di commercio.

Il contratto fatto a mezzo di piazzisti o di viaggiatori è impegnativo per le parti, a meno che il piazzista o viaggiatore non si sia riservato di avere la conferma della Casa.

Il contratto fatto a mezzo di rappresentanti o di loro incaricati è definitivo se l'offerta è impegnativa e accettata dal compratore.

Se l'offerta è fatta senza impegno, allora il rappresentante rimette nota di commissione al compratore e, dopo l'accettazione della casa rappresentata, fa seguire nota di benestare dell'ordine ricevuto.

Qualora le case venditrici mandino moduli di contratto per lo scambio delle firme, il compratore è tenuto alla firma relativa.

879. Clausole speciali e specie di vendita.

I contratti di merci viaggianti per mare sono conclusi con una delle seguenti clausole: FOB – CIF – FCA – FAS e sono regolati dalle norme internazionali relative alle clausole stesse.

I contratti possono essere stipulati anche con le clausole:

- a) franco stazione arrivo da sdoganare;
- b) franco stazione sdoganata;
- c) franco stazione partenza;
- d) franco frontiera;
- e) franco frontiera sdoganata.

In difetto di specificazione la vendita con la clausola "franco vagoni" si intende per merce già sdoganata.

Se nel contratto è contenuta la clausola "salvo visita o analisi", il contratto stesso non si perfeziona se non dopo che il compratore abbia visitato e trovata di gradimento la merce contrattata.

Le conseguenze derivante da ordinanza per quarantene restano a carico del compratore.

880. Concessione di vendita con esclusiva.

Talvolta i produttori si avvalgono dei rivenditori in esclusiva per la vendita dei loro prodotti.

I relativi rapporti sono regolati da apposito contratto scritto.

881. Requisiti della merce.

Se non è diversamente specificato nel contratto, la merce si ritiene rispondente alle caratteristiche di prodotto tecnico.

Per determinati prodotti chimici finiti si usa ricorrere alla campionatura.

Là dove esistono si fa riferimento alle norme UNI, salvo diversa pattuizione.

882. Tolleranze.

La quantità di merce da consegnare è quella convenuta, tuttavia si ammette una tolleranza fino al 5% in più o in meno del quantitativo indicato.

Se la qualità, le dimensioni o altre caratteristiche del prodotto o del suo imballo vengono espressamente indicati dall'acquirente e differiscono dal normale standard di produzione o di imballaggio è ammessa una tolleranza in più o in meno del 10%.

883. Imballaggio.

Gli imballaggi, in mancanza di pattuizione, si intendono "a perdere" e cioè inclusi nel prezzo della merce.

Verificandosi inconvenienti o modificazioni nell'imballaggio della merce in confronto a quello convenuto o normalmente usato per la medesima, al compratore spetta, di solito, un risarcimento; quando l'inconveniente o la modificazione dell'imballaggio alterino il valore o le proprietà della merce egli può rifiutare il ricevimento.

884. Consegna.

Se per la consegna o spedizione della merce non fu stabilito un termine speciale si ritiene che l'esecuzione debba aver luogo al massimo entro i 3 giorni feriali successivi a quello in cui fu stipulata la vendita, se trattasi di merce da consegnare sulla piazza, ed entro 15 giorni se trattasi di merce da spedire fuori piazza, oppure di merce venduta in colli originali.

Quando si tratta di merce da consegnare fuori Bergamo o giacente presso terzi, oppure per consegne frazionate, si rilasciano, talvolta, ordini o buoni di consegna che contengono un ordine dato al venditore o al depositario per la consegna della merce oggetto del contratto.

885. Consegna frazionata.

Per i contratti di vendita di merce, con consegna da effettuarsi entro un determinato termine, vigono le norme speciali che sono generalmente riportate sui moduli di contratto.

In generale è inteso che i ritiri di merci da parte del compratore debbano aver luogo in quantità frazionate nel periodo di tempo convenuto.

L'eventuale ritardo da parte del compratore al ritiro della merce dà diritto al venditore di fatturarla o di risolvere il contratto.

Il ritardo della consegna da parte del venditore, salvo i casi di forza maggiore, dà diritto al compratore di acquistare altrove la merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al venditore, oppure di risolvere il contratto.

886. Verifica della merce.

La verifica quantitativa della merce deve essere eseguita all'atto della consegna.

Le merci con provenienza d'oltre mare devono essere verificate all'atto dello sbarco, per quanto riguarda le avarie che possono aver subito durante il viaggio.

887. Ritardo consegna.

Qualora il ritardo derivasse da cause di forza maggiore non spetta alcun risarcimento al compratore.

In particolare non si ritiene responsabile il venditore del ritardo alle consegne se questo dipende dal maggior tempo dell'ordinario necessario per il viaggio o per lo sdoganamento della merce.

Così è per i ritardi che si possono verificare ai porti per lo sbarco della merce, per il caricamento sui treni, per constatata mancanza di vagoni, ecc.

Esclusi i casi di forza maggiore, il compratore ha il diritto di ritenersi sciolto dal contratto quando la spedizione della merce non avvenga nel termine stabilito; tuttavia il compratore deve diffidare il venditore per iscritto, in tempo opportuno, dichiarando se intende reclamare i danni.

888. Trasporto.

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente, a meno che, per contratto, siano franco di porto.

889. Difetti.

Le eccezioni del compratore, relative alla qualità della merce, devono essere comunicate al venditore entro 30 giorni dal ricevimento.

I reclami relativi a difetti occulti devono essere notificati al venditore entro 30 giorni dalla constatazione.

Se la merce non corrisponde alla qualità contrattata il venditore ha facoltà di sostituirla purché ciò possa avvenire nel termine contrattuale.

In tal caso, se il compratore non provvede alla restituzione della merce protestata, entro gli 8 giorni dall'accordo sulla sostituzione, perde il diritto della stessa.

Se la merce è stata venduta con garanzia o indicazione di una data percentuale di contenuto e la differenza tra questa percentuale e quella reale è così lieve da non impedire che la merce possa servire all'uso per il quale era stata comperata, non si ha diritto di rifiutare la stessa e di risolvere il contratto, ma soltanto di ottenere un abbuono proporzionale sul prezzo della medesima.

Per le merci soggette a imposta di fabbricazione, fanno fede, per il peso e il grado, la bolla doganale o altri documenti ufficiali che accompagnano la merce.

Il venditore non risponde delle avarie della merce qualora le stesse dipendano dalle condizioni dell'imballaggio fornito dal compratore.

890. Pagamento.

Le modalità di pagamento vengono concordate all'atto della contrattazione.

In difetto di speciali accordi i pagamenti della merce devono essere fatti al domicilio del venditore.

891. Provvigioni per intermediari.

L'intermediario riceve provvigioni o compensi solamente dal venditore, nella ragione e a termine del contratto tra loro intervenuto.

All'intermediario è sempre dovuta la provvigione sugli affari da lui procurati che siano andati a buon fine.

Tale provvigione è dovuta all'intermediario anche sugli affari conclusi direttamente dalla Casa nella zona a lui assegnata.

892. Tare.

Le tare si distinguono in:

- a) tara reale;
- b) tara per merce;
- c) tara d'uso;
- d) tara convenzionale;
- e) tara scritta.

In generale, se non vi sono convenzioni speciali, la tara da dedurre dal peso lordo si intende debba essere quella reale.

Per le merci estere, vendute a peso netto allo sbarco, lo scandaglio delle tare si fa allo sbarco stesso.

Le misure della tara in genere e della tara d'uso o convenzionale applicabili ad alcune merci e le relative tolleranze sono le seguenti:

Acidi minerali, alcali in soluzione, bisolfito di sodio, liscivie liquide, ecc.	Tara reale per contenitori
Acqua ragia	Tara per merce se in latte; reale se in fusti di ferro a rendere
Allume di rocca	Tara per merce se in sacchi; reale se in barili
Amidi e amidone	Tara per merce se in sacchi
Ammoniaca	Tara reale se in contenitori
Barite (per vagoni)	Tara reale, tele o sacchi di carta per merce gratis
Barite (partite isolate)	Tara per merce se in sacchi di carta
Bianco di Spagna	Tara per merce se in sacchi di carta
Bicarbonato di soda di potassio	Tara per merce se in sacchi di carta
Caolino	Tara per merce se in sacchi di carta
Carburo di calcio	Tara reale
Cere varie	Tara reale
Cloruro di bario	Tara per merce se in sacchi
Carbonato di bario	Tara per merce se in sacchi
Colle	Tara per merce se in sacchi
Colle gelatine	Tara reale in casse o contenitori

Colle forti	Tara reale
Colofonia americana in barili di ferro	Tara reale
Colofonia francese in botti	Tara reale
Colofonia greca in sacchi	Tara tela per merce se in sacchi di tela
Colofonia russa in fusti	Tara reale
Colori di anilina	Tara reale
Estratti da tinta sia solidi sia liquidi	Tara reale
Estratti di concia	Tara reale
Glicerina	Tara reale
Gomma copale di Batavia	Casse da kg. 60 circa, tara fissa kg. 12 cadauna
Gomma copale Manila	Tara reale
Gomme incenso	Se acquistate in origine, peso netto d'origine. Se acquistate in Europa in casse di origine, peso lordo effettivo, tara di fattura
Idrato di bario	Tara reale in fusti di legno
Lichene	Tara reale
Mercurio metallo	Tara reale in bombole da kg. 34,5 netto cadauna
Nitrato di bario	Tara reale in fusti
Olio di fegato di merluzzo	Tara reale
Oli minerali e lubrificanti (paraffina in sacco e barili	Tara reale
Saponi solidi	In cartoni, peso netto di fabbrica
Saponi liquidi	Tara per merce
Soda caustica solida	Tara per merce
Soda carbonato anidro e cristallino	Tara per merce in sacchi
Solfato di soda anidro e cristallino	Tara per merce in sacchi
Solfato di ferro	Tara per merce in sacchi
Solfato di rame	Tara per merce in sacchi
Solfato di magnesio	Tara per merce in sacchi
Sommacco macinato o in foglie	Tara per merce in balle
Solfato di bario	Tara reale in fusti
Solfato di bario precipitato	Tara reale in fusti
Solfato di sodio 30-33 cristallizzato	Tara reale in fusti
Solfato di sodio 60-65 sfuso	Tara per merce in sacchi
Stearina	Tara reale in sacco
Tamarindo Madras, in fardi	Tara per merce; peso netto se acquistato all'origine
Trementina in latte	Tara per merce
Terra giapponese	Tara reale in cassette di kg. 55-60 peso netto
Terre coloranti in genere	Tara per merce
Terra Cattù Pegù	Peso netto d'origine kg. 50 e 750 (Cantara).

In genere, salvo convenzioni contrarie, la tara è considerata "per merce" per tutta la merce venduta in sacchi.

Per le merci liquide, i prodotti cristallizzati che possono disidratarsi, i grassi, ecc., si accorda una tolleranza variabile sul peso lordo giustificato dal calo naturale della merce.

E' sempre d'uso ammettere la tolleranza stabilita dalle condizioni dei trasporti ferroviari per eventuali cali.

Gli imballaggi sono di regola compresi nel prezzo per la maggior parte delle merci; per taluni è uso restituirli, per altri fatturarli.